

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 21/CDN **(2009/2010)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'avv. Gianfranco Tobia, Presidente; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Luigi Maiello, dall'Avv. Arturo Perugini, dall'Avv. Alessandro Vannucci, Componenti; dal Dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei Sig.ri Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 23 settembre 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(308) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI PROSCIoglimento DELLA SOC. GS FIDENE E DEL SUO PRESIDENTE STEFANO MORANDI, EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 102 del 7.5.2009).

Il Sig. Carlo Pacifici, Presidente del Comitato Regionale Arbitri Lazio, che aveva assistito alla gara del campionato di Eccellenza del 12 ottobre 2008, Fidene – Latina, in qualità di Osservatore della terna arbitrale, riferiva che nel corso del secondo tempo una persona presente in tribuna scagliava una bottiglia d'acqua contro il Sig. Giuseppe Bracaglia, assistente N°. 2 dell'arbitro, che veniva colpito sulla mano e sulla coscia destra. Il Pacifici, al termine della gara, notava la presenza negli spogliatoi della stessa persona che aveva lanciato la bottiglia e che egli identificava come il Presidente della Società Fidene Calcio, Sig. Stefano Morandi.

Investita del caso su segnalazione del Presidente del Comitato Regionale Lazio, la Procura Federale, a conclusione delle indagini, deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio il Sig. Stefano Morandi, quale Presidente della Società Fidene e la Società Fidene, contestando al primo la violazione degli artt. 1 e 14, CGS, alla seconda la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS.

Il primo Giudice, con decisione pubblicata il 7 maggio 2009, motivando che sussistevano ragionevoli dubbi sulla effettiva identità del soggetto individuato dal Pacifici come autore del lancio della bottiglia, proscioglieva i deferiti.

Avverso tale decisione ricorre la Procura Federale, chiedendo, con la revoca della decisione medesima, la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e, conseguentemente, l'inibizione di mesi 6 per il Sig. Stefano Morandi e l'ammenda di Euro 1.000,00 a carico della Società Fidene.

Resistono al ricorso entrambi i deferiti, con memoria scritta contenente contro deduzioni ed istanza di rigetto.

Alla riunione dell' 8 luglio 2009, questa Commissione, nel contraddittorio di Procura Federale e parte resistente, riteneva necessaria ai fini del decidere l'audizione del Pacifici, che veniva fissata per la riunione odierna, nel corso della quale il Pacifici stesso, alla presenza della ricorrente e dei resistenti, richiesto da questa Commissione, si riportava alle dichiarazioni rese all'Organo inquirente, che confermava integralmente.

Al termine della audizione, la Procura Federale e, a mezzo del proprio difensore, la parte resistente, comparsa di persona, hanno concluso come dai rispettivi atti.

Il Morandi reiterava la propria estraneità ai fatti.

Nel merito del ricorso, si osserva quanto segue.

Dalle dichiarazioni rese dal Pacifici all'Organo inquirente e da quelle offerte dallo stesso Pacifici a questa Commissione, può presumersi, pur se in presenza di riscontri probatori non sempre univoci, che il Morandi sia stato l'effettivo autore del lancio della bottiglietta d'acqua che ebbe a colpire durante la gara l'assistente arbitrale Antonio Mastracci.

Inducono a tale convincimento il fatto che l'autore del gesto, nel momento del lancio di cui trattasi, si trovava posizionato in prossimità del Pacifici, tanto da essere chiaramente visto da quest'ultimo e che, a fine gara, lo stesso autore del gesto era stato riconosciuto dal Pacifici in quanto indossava una felpa bianca ed in quanto il tratto fisiognomico era lo stesso.

Il Pacifici, poi, dopo aver appreso sempre a fine gara e nello spazio riservato agli spogliatoi che la persona era il Sig. Stefano Morandi, Presidente della Società Fidene, ne riconosceva successivamente il volto attraverso una fotografia che gli veniva mostrata dall'Organo inquirente (audizione del 20 gennaio 2009) e lo riconosceva altresì in una occasione estranea ai fatti, ma non meno qualificante, quando lo incontrò ad una partita di finale di Coppa Italia dilettanti.

Depone di contro a sfavore delle tesi difensive del Morandi, tutte incentrate sulla contraddittorietà degli elementi accusatori e comunque sull'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo ad esso deferito, il fatto che il Morandi abbia sistematicamente omesso di indicare il responsabile del gesto, che, in quanto riconducibile alla Società Fidene, peraltro sanzionata con l'ammenda dal Giudice Sportivo Regionale, non poteva non essere noto al Morandi, o quanto meno da questi facilmente identificabile, essendo egli il Presidente della Società, presente alla gara, che si era trattenuto sul posto anche al termine della gara stessa.

Tanto esposto, la decisione impugnata deve essere revocata e vanno accolte le richieste sanzionatorie della Procura Federale, tenuto conto dei particolari aspetti della vicenda non tutti sorretti da prova certa e della circostanza che la società Fidene è già stata in altra sede sanzionata per il medesimo occorso.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del ricorso proposto dalla Procura Federale, riforma la decisione impugnata ed infligge al Presidente Sig. Stefano Morandi l'inibizione di mesi 6 (sei) ed alla Società Fidene l'ammenda di € 1.000,00 (mille//00).

(336) – APPELLO DELLA SOC. USD SANREMESE 1904 AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 15 AL SIG. FRANCESCO BIANCO E DELL'AMMENDA DI € 100,00 ALLA SOCIETA', INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Liguria CU n. 80 del 4.6.2009).

La Commissione Disciplinare Territoriale presso il CR Liguria accoglieva il deferimento della Procura Federale, ed infliggeva, con decisione pubblicata sul CU N°. 80 del

4.6.2009, nei confronti del Sig. Francesco Bianco, Presidente della Società USD Sanremese 1904, l'inibizione per giorni 15 e nei confronti della stessa Società l'ammenda di Euro 100,00.

Avverso tale provvedimento preannunciava reclamo con relativa richiesta di copia degli atti in data 10.6.2009, la Società USD Sanremese 1904, cui non faceva seguire i motivi del reclamo entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto copia degli stessi (avvenuto in data 29.7.2009), come previsto dall'art. 37 co. 1, CGS.

Visto l'art. 33, co. 8 e 12, CGS.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale dichiara il non luogo a procedere e dispone l'addebito della tassa non versata.

(337) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L'INCONGUITA' DELLE SANZIONI INFLITTE SIA ALLA SOC. USD SANREMESE 1904 (ammenda € 100,00) CHE AL SIG. FRANCESCO BIANCO (inibizione giorni 15) E AVVERSO IL PROSCIoglimento DELLA SOC. AS SANREMO BOYS E DEL SIG. GIUSEPPE SCORDATO, EMESSE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Liguria CU n. 80 del 4.6.2009).

Con atto del 9.6.2009, la Procura Federale ha impugnato la decisione con la quale la Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, in parziale accoglimento del deferimento del 6.4.2009, ha proscioltto il Sig. Scordato Giuseppe e l'AS Sanremo Boys ed ha invece inflitto l'inibizione temporanea per giorni quindici al Sig. Bianco Francesco e l'ammenda di € 100,00 all'USD Sanremese.

Il deferimento trae origine dall'illecito, determinante la violazione dell'art. 1, co. 1, CGS consistito nell'indebito utilizzo, da parte del Sig. Scordato, dei loghi – marchi di proprietà della USD Sanremese Calcio, Società inattiva, idonei ad ingenerare confusione nei terzi ed a creare nocumento alla consorella USD Sanremese 1904, che, di fatto, ed a seguito di accordi con il Presidente della USD Sanremese Calcio, aveva precedentemente acquisito l'utilizzo di detti segni distintivi.

A diverso titolo, la Procura riteneva il Sig. Bianco Francesco responsabile della violazione dell'art. 1, co. 3, CGS per aver violato reiteratamente l'obbligo di presentarsi innanzi agli Organi di Giustizia Sportiva che lo avevano regolarmente ed espressamente invitato in tal senso.

Venivano tratte in giudizio anche le Società di appartenenza ai sensi dell'art. 4, CGS.

Nel corso del procedimento di prime cure, il Sig. Scordato e l'AS Sanremo Boys hanno presentato una articolata memoria difensiva nella quale hanno sostenuto l'irrilevanza del marchio – logo nell'ambito della F.I.G.C. ovvero l'assenza di norme federali dirette a tutelare tale diritto; l'insussistenza di un diritto in capo a Sanremese Calcio Srl (inattiva) e a USD Sanremese Calcio 1904 di utilizzo in esclusiva del marchio detenuto dalla prima trattandosi di marchio non registrato; l'assenza di alcun atto diretto a dimostrare la cessione del marchio da Sanremese Calcio Srl a USD Sanremese 1904; la diversità tra il logo marchio della Società deferita e quello utilizzato dalla Sanremese Calcio Srl, peraltro inattiva; applicabilità della tutela debole al logo marchio in discussione ovvero carenza di qualsivoglia elaborazione creativa richiamando i simboli dello stemma della città di Sanremo.

La Commissione Disciplinare Territoriale, con la decisione impugnata, ha quindi prosciolto il Sig. Scordato e la Sanremo Boys evidenziando l'assenza, nella disciplina federale di norme a tutela del cd marchio logo ed altresì la carenza di prova in ordine della commissione di una condotta contraria ai principi di cui all'art. 1, co. 1, CGS.

Ha invece ritenuto responsabile il Sig. Bianco delle violazioni ascritte con la conseguente applicazione delle sanzioni predette.

La Procura Federale ha impugnato la decisione di che trattasi lamentando la ingiustizia della decisione che non avrebbe correttamente valutato le prove dell'addebito contestato al Sig. Scordato ed adeguatamente sanzionato la condotta del Sig. Bianco.

Alla riunione del 23.9.2009, constatata l'assenza del Sig. Bianco e della USD Sanremese, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del reclamo mentre il Sig. Scordato e la ASD Sanremo Boys hanno insistito per la conferma del proscioglimento.

L'appello è fondato e va accolto nel senso qui di seguito specificato.

Dalla documentazione presente in atti emerge chiaramente la natura illecita delle azioni contestate al Sig. Scordato, finalizzate alla pubblicizzazione della propria Società ma con denominazione diversa – USD Casinò Sanremese 1911 – prima ancora di ottenere l'autorizzazione federale, peraltro mai concessa attesa la tardività della relativa richiesta.

Il deferito ha avuto modo di dichiarare di "aver usato i loghi della vecchia Sanremese, di averli inseriti anche sul sito web della Società e di averli eliminati solo a seguito di una protesta del Presidente della USD Sanremese Calcio". Tale improprio utilizzo è stato indirettamente confermato dal Sig. Barillà, già Presidente della USD Sanremese Calcio Srl, che riferiva di aver concesso al Presidente della USD Sanremese 1904 l'autorizzazione per l'utilizzo di entrambi i loghi appartenenti alla prima.

Le indagini hanno consentito di individuare alcuni indizi della natura illecita del contegno tenuto dallo Scordato. Devono ritenersi concludenti in tal senso le dichiarazioni del deferito sia in ordine al fatto di non essersi attenuto alle disposizioni federali sia, e soprattutto, in ordine alla cessazione dell'utilizzo dei loghi a seguito della protesta formale del titolare degli stessi.

Tale ultimo aspetto, ad avviso della Commissione, evidenzia la originaria consapevolezza, da parte dello stesso, di un comportamento non corretto.

Devono poi ritenersi elementi indicativi della contestata illiceità sia la scelta di una denominazione idonea ad ingenerare confusione nei terzi, attesa la somiglianza con quella inattiva, sia la scelta di un formato grafico pressoché identico.

In relazione alla prima circostanza, è necessario non farsi fuorviare dalla richiesta ufficiale presentata dalla Sanremo Boys, nella quale è presente la denominazione per esteso (USD Casinò Sanremese Calcio 1911), quanto da quella apposta sulla carta intestata nella quale è invece assente la parola Casinò, rendendo la denominazione pressoché identica a quella della Società titolare, che è ASD Sanremese 1904.

In relazione alla seconda circostanza è sufficiente comparare gli allegati 9, 31.3 e 32 ed emerge chiaramente che l'unica "differenza" è data dal simbolo di contenimento, quello della AS Sanremo Boys (all. 32) e della AS Sanremese Calcio 1911 (all. 9) a forma di scudo e quello della US Sanremese 1904 (all. 31.3) di forma ovale, entrambi divisi in due campi sovrapposti con disegni identici ovvero nel superiore è raffigurato lo stemma della città di Sanremo (si noti la differente posizione del leone negli all. 9 e 32 ed invece la

identità della stessa negli all. 9 e 31.3) ed in quello inferiore una bandiera crociata con banda trasversale.

Elemento di chiusura è infine costituito dalle modalità di appropriazione e sfruttamento di detti segni distintivi.

Orbene, a prescindere dall'esistenza o meno di una normativa speciale in ambito federale, c'è il dato inconfutabile che il deferito non abbia ricevuto alcuna autorizzazione per l'utilizzo di detti marchi, abbia usato cose delle quali non aveva la libera disponibilità perché di altri, abbia profittato della dichiarazione di inattività della titolare dei loghi ed infine li abbia associati ad una denominazione che la Federazione non aveva autorizzato.

Chiave di lettura dell'intera vicenda è costituita dalla valutazione parallela di comportamenti non ispirati all'etica sportiva e comunque contrari a norme ed autorizzazioni federali.

Non è consentibile che il principio di lealtà, correttezza e probità venga svilito da una eccezione puramente formale in ordine ad una apparente lacuna normativa che, invero, non c'è, proprio in virtù del principio cardine del CGS.

L'art. 1, CGS copre tutti quei comportamenti la cui normativizzazione andrebbe a discapito dell'agilità e snellezza dell'ordinamento sportivo che, in caso contrario, assumerebbe una complessità tale da renderlo pari a quello statale, degradando a mera norma di stile la norma di apertura del CGS.

Al tesserato è richiesto un quid pluris rispetto a chi è soggetto alla legge statale, consistente nella necessità / obbligatorietà di comportarsi in maniera leale (onesta, franca e sincera), corretta (secondo le regole della morale e dell'educazione civica) e proba (costume morale improntato a schiva e dignitosa onestà) tale da ricomprendere un'ampia gamma di situazioni meritevoli di sanzioni, senza possibilità di istituire zone franche.

È evidente che, qualora un tesserato ritenga di poter fare leva sull'inesistenza di disciplina specifica per compiere un fatto non corretto dal punto di vista sportivo, già di per sé adotta un contegno anche solo improbo e non può che essere ritenuto responsabile della violazione dell'art. 1, co. 1, CGS, tanto più laddove si renda autore di fatti come quelli contestati al Sig. Scordato.

L'appello è parimenti fondato in ordine alla posizione del Sig. Bianco. La reiterata inosservanza dell'obbligo di presentazione ed il ruolo di spicco dallo stesso rivestita in seno alla Società sono tali far ritenere inadeguate le sanzioni le quali, pertanto, appare congruo rideterminare come in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del ricorso proposto dalla Procura Federale, infligge al Sig. Giuseppe Scordato la inibizione per mesi 6 (sei), alla AS Sanremo Boys l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00), al Sig. Francesco Bianco la inibizione per mesi 2 (due) e l'ammenda di € 200,00 (duecento/00) all'USD Sanremese.

(40) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L'INCONGUITA' DELLE SANZIONI INFLITTE ALLE SOCIETA' ASD GUARDIAGRELE (ammenda € 600,00) e SSD GATTOPARDO PALMA (ammenda € 500,00), A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Abruzzo CU n. 5 del 30.7.2009).

La Procura Federale, con atto del 04.08.2009 ha proposto ricorso avverso la decisione della C.D.T. Abruzzo, pubblicata sul C.U. N°. 5 del 30.07.2009 e relativa al deferimento del calciatore Caci Rocco, della Società SSD Gattopardo Palma, del Sig. Caramanico Rocco e della Società ASD Guardiagrele.

A seguito di segnalazione del Comitato Regionale Abruzzo, la Procura Federale apriva un indagine a carico del calciatore Caci Rocco, tesserato con la SSD Gattopardo Palma e relativa al comportamento tenuto da quest'ultimo nell'ambito di un accordo raggiunto con il Sig. Caramanico Rocco, Vice-Presidente della ADS Guardiagrele, successivamente all'accordo raggiunto con la Soc. ADS Guardiagrele. Il calciatore - segnalava il Comitato Regionale - dopo essersi accordato con la Società, pattuendo il compenso, a titolo di rimborso spese ed averlo parzialmente ricevuto, sottoscriveva la lista di trasferimento. Dopo alcuni giorni rientrato dalla Sicilia, ove si era recato per ritirare gli effetti personali e l'autovettura, comunicava al vice presidente che per sopravvenuti e non meglio precisati problemi famigliari non poteva rispettare gli accordi, di talché si rendeva disponibile a restituire gli acconti, cosa che faceva, e chiedeva la restituzione della lista di trasferimento. Tali richieste non trovavano d'accordo il Caramanico anche perché la decisione non era di sua esclusiva competenza.

Il Caci, dopo un iniziale atteggiamento di insofferenza si allontanava e - a dire del Caramanico - si impossessava della lista di trasferimento custodita nella tasca della giacca del segretario della Società Sig. Colagreco, che, sentito, nel corso dell'indagine, confermava, di non aver più rinvenuto nella tasca della propria giacca, ove l'aveva riposta, la lista di trasferimento sottoscritta dal Caci..

L'indagine, condotta dalla Procura Federale anche per l'accertamento di eventuali illiceità legate all'ingaggio del calciatore, accertava che sia il Caramanico, quale vice presidente della Società Guardiagrele, che il Caci, avevano entrambi presentato all'A.G. denuncia-querela per i fatti suesposti, senza peraltro richiedere, ai sensi dell'art. 30 co. 1 e 4 dello Statuto Federale la prescritta autorizzazione, violando con ciò il c.d. "vincolo di giustizia". Interrogati dalla Procura Federale avevano ammesso gli addebiti, giustificandosi con la mancata conoscenza della clausola compromissoria. In sede di giudizio la Commissione territoriale competente aveva in via preliminare - accogliendo il patteggiamento richiesto dal Caramanico - inflitto a quest'ultimo la inibizione per mesi otto ed Euro 1000,00 di ammenda. Nel merito, ritenuta la responsabilità del Caci e delle due Società aveva condannato il primo alla squalifica per mesi sei ed euro 500,00 di ammenda, le seconde alla sola ammenda di euro 500,00 ciascuna.

Tale decisione è stata impugnata dalla Procura Federale limitatamente alla parte in cui la Commissione territoriale si è limitata ad infliggere alle due Società la sola ammenda, e non anche la penalizzazione di 3 punti così come previsto dall'art. 15, CGS.

La doglianza è infondata e trova un deciso ed insuperabile ostacolo nell'uniforme indirizzo giurisprudenziale di questa Commissione e della Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite. Quest'ultima, in merito al problema in contestazione ha affermato: *"...Al contrario, si è osservato dalla parte dei più, come del resto già accennato, che la responsabilità oggettiva, che riguarda la società e non anche i singoli atleti, trova, nell'ottica della particolare autonomia dell'ordinamento sportivo e delle due finalità, una valida giustificazione, rispondendo all'esigenza di assicurare il pacifico e regolare svolgimento dell'attiva sportiva. Ma ciò non può voler dire che l'Organo giudicante perde ogni potere di*

graduazione della pena dovendo automaticamente trasporre nei confronti della società oggettivamente responsabile il giudizio di disvalore effettuato nei confronti del tesserato, ed eleggendo le società stesse a ruolo di meri garanti e responsabili indiretti dell'operato dei propri tesserati. È questo, soprattutto, in fattispecie dove va escluso ogni coinvolgimento nella materiale causalità dell'accaduto non essendo in alcun modo materialmente riferibile alla stessa società il fatto imputato, ed in cui, anzi, la società di appartenenza, oltre a non conseguire alcun vantaggio, è risultata, in definitiva, danneggiata sotto molteplici profili dalla condotta perpetrata dal proprio tesserato". (vedi decisione pubblicata su C.U. N°. 12/C del 4.11.2002).

Sulla scorta di detto precedente, non potendosi mettere in discussione la piena vigenza del sistema attuale dell'ordinamento sportivo, della responsabilità oggettiva, ma dovendosi dare rilievo, in ogni caso, alla assoluta e totale estraneità della Società ai fatti contestati e quindi alla violazione del vincolo commessa dal calciatore, non possono trovare applicazione ai soggetti giuridici che rispondono in via del tutto residuale a tale titolo, le sanzioni previste dall'art. 15, CGS, relative anche per le Società a "*comportamenti comunque diretti alla elusione e/o violazione del vincolo di giustizia*".

(C.U. N°. 264, C.G.F. SS 2008-2009)

Appare di tutta evidenza come, nel caso in esame, le due Società, pur essendo chiamate a rispondere del fatto commesso dal loro tesserato, abbiano tuttavia, una responsabilità differenziata ma non tale da giustificare una sanzione così grave come la irrogazione di punti di penalizzazione in classifica generale. Quanto alla società Gattopardo, infatti, essa risponde di responsabilità indiretta, non essendo stata posta a conoscenza del fatto commesso dal proprio tesserato. La responsabilità attribuibile alla ASD Guardiagrele, in quanto diretta, deve essere invece considerata più grave. L'atto realizzato in violazione del "vincolo di giustizia", è stato compiuto da un qualificato rappresentante della Società e cioè dal suo Vice Presidente ed avrebbe potuto essere sanzionato con una diversa maggiore ammenda ove tale domanda, pur in via gradata, fosse stata proposta nel ricorso in appello.

In assenza di tale domanda, il ricorso della Procura Federale non può che essere respinto.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale rigetta il ricorso proposto dalla Procura Federale e, per l'effetto, conferma la decisione emessa dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso Comitato Regionale Abruzzo.

(8) – APPELLO DELLA SOCIETA' ASD LEONESSA ALTAMURA AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. COSIMO CHIRICO (Presidente) E DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETA', INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Puglia CU n. 77 del 18.6.2009).

La Commissione Vertenze Economiche, con delibera pubblicata il 29 maggio 2008, accoglieva il reclamo della Società ASD Leonessa Altamura e, per l'effetto, determinava in Euro 41.500,00 il premio di addestramento e preparazione tecnica del calciatore Julien Christian Perney, ad essa dovuto dalla Società Ternana Calcio Spa, che lo aveva

tesserato. Tale delibera, impugnata dalla Società Ternana Calcio Spa, veniva confermata dalla Corte di Giustizia Federale con decisione pubblicata il 16 settembre 2008.

La Società Ternana Calcio non eseguiva il pagamento del dovuto nei termini previsti dall'art. 8, co. 15, CGS e, su deferimento della Procura Federale, veniva sanzionata da questa Commissione Disciplinare con l'ammonizione al proprio Legale Rappresentante Sig. Stefano Dominicis e con l'ammenda di Euro 500,00 alla Società (decisione del 4 giugno 2009).

Nel procedimento di cui trattasi veniva accertato che dal 30 maggio 2008 era stato addebitato sul conto campionato della Società Ternana Calcio l'importo di Euro 41.500,00 e che l'importo stesso era stato stornato solo in data 17 novembre 2008, dopo che il 13 novembre 2008 la Società Ternana Calcio aveva provveduto al pagamento diretto della medesima somma.

La Società ASD Leonessa Altamura, con lettere rispettivamente datate 18 settembre, 2 ottobre, 13 ottobre, 20 ottobre, 29 ottobre e 6 novembre 2008, indirizzate le prime quattro alla Lega Italiana Calcio Professionistico ed al Comitato Regionale Puglia, le ultime due anche al Presidente Federale, al Procuratore Federale ed alla Lega Nazionale Dilettanti, tutte alla Società Ternana Calcio, evidenziava il mancato pagamento della Società Ternana Calcio della somma che le era dovuta; deduceva con la lettera del 6 novembre 2008 che ogni precedente sollecito era rimasto privo di riscontro; invitava, a mezzo di tale ultimo scritto, il Presidente Federale *“a voler richiamare la Lega Pro al rispetto della normativa federale e del proprio ruolo istituzionale, quale garante della correttezza e lealtà nei rapporti tra le compagini affiliate alla F.I.G.C.”* (virgolettato il testo letterale dello scritto).

La Procura Federale, vista la nota del Presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico in merito alla lettera 6 novembre 2008 della Società Leonessa Altamura, con atto del 6 aprile 2009 deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale Regione Puglia il Sig. Cosimo Chirico, Presidente della Società Leonessa Altamura, che aveva sottoscritto le lettere e la Società Leonessa Altamura, contestando al primo la violazione dell'art. 4, co. 1, CGS in relazione all'art. 5, co. 2, CGS, alla seconda la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS per l'infrazione ascritta al proprio Legale Rappresentante.

La requirente riscontrava nella espressione contenuta nella lettera e sopra riportata nonché nell'altra espressione che la precedeva (“a ciò si aggiunga il perdurante silenzio della Lega Italiana Calcio Professionistico, gerente l'associazione presso cui è iscritta la Ternana Calcio Spa”) la lesione del prestigio, della reputazione e della credibilità delle istituzioni federali e, con ciò, la sussistenza delle violazioni contestate.

Il Giudice di primo grado, nel contraddittorio delle parti, con decisione pubblicata il 18 giugno 2009, accoglieva il deferimento e, per l'effetto, infliggeva al Sig. Cosimo Chirico l'inibizione di mesi 2 ed alla società ASD Leonessa Altamura l'ammenda di Euro 1.000,00. Avverso tale decisione propongono reclamo entrambi i deferiti per la revoca della decisione e per il loro conseguenziale proscioglimento.

Deducono, riassunti i fatti, che le espressioni contenute nella lettera del 6 dicembre 2009 non avevano alcun valore diffamatorio o lesivo dei soggetti a cui esse erano indirizzate, intendendosi sottolineare in via esclusiva solo l'inerzia dell'organismo calcistico di fronte alle plurime e lecite istanze della Società volte ad ottenere ciò che le era dovuto.

Aggiungono che l'adita Commissione Disciplinare Nazionale, decidendo un caso speculare a quello di che trattasi, aveva deciso in senso favorevole alle tesi sostenute dagli attuali reclamanti e che non vi sarebbe motivo di discostarsi dalla richiamata decisione, ravvisandosi nelle espressioni esaminate i contenuti di una critica forse accesa, ma comunque priva dei connotati lesivi.

All'udienza odierna, la Procura Federale ha chiesto la conferma della decisione impugnata.

I deferiti, a mezzo del proprio difensore, si sono riportati alle conclusioni del reclamo, insistendo per l'accoglimento.

Il reclamo è suscettibile di parziale accoglimento.

Infatti, se gli incisi della lettera 6 novembre 2008 a firma del Presidente della Società deferita appaiono non costituire lesione in senso stretto dell'altrui reputazione, possono essere comunque interpretati da chi li abbia a leggere come una chiara ed inequivocabile censura, che va al di là del consentito diritto di critica, dell'operato non solo della Lega Calcio Professionistico, ma anche della stessa Presidenza Federale, alla quale la lettera era stata indirizzata.

E ciò depone, ogni oltre ragionevole dubbio, per la sussistenza delle violazioni ascritte ai deferiti.

Tuttavia, con riferimento alla congruità delle sanzioni irrogate, le motivazioni che hanno indotto questi ultimi alla redazione anche della lettera in oggetto e che sono desumibili dai fatti sopra descritti, inducono questa Commissione ad accogliere il reclamo nei limiti della riduzione dell'ammenda irrogata alla Società deferita.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il reclamo nei limiti dell'ammenda a carico della Società Leonessa Altamura, che riduce ad €500,00 (cinquecento//00).

Nulla per la tassa non versata.

(23) – APPELLO DEL CALCIATORE GIORGIO GALLUCCI (attualmente tesserato per la Soc. GS Palmese ASD) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER MESI 6, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Marche CU n. 4 del 15.7.2009).

A seguito di deferimento del Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche ha applicato nei confronti del calciatore Giorgio Gallucci la squalifica per mesi 6.

Con il reclamo inoltrato a questa Commissione il calciatore chiede la rideterminazione della sanzione inflitta, applicando il minimo previsto.

In data odierna nessuno è comparso per il reclamante, per la Procura Federale l'Avv. Magnanelli, il quale ha eccepito preliminarmente il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte del reclamante e ha concluso per la sua improcedibilità.

La Commissione, ritenuto che:

il CGS, ai sensi dell'art. 33 co. 5 impone al reclamante l'onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all'invio all'Organo Giudicante;

nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, co. 1 e 36, co. 10 e 11 CGS, l'onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della

delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell'art. 38, co. 6, CGS;
manca, agli atti, la prova dell'avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura Federale, peraltro non fornita nemmeno all'odierna riunione;
tale omissione comporta l'improcedibilità del reclamo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa versata.

(41) - RECLAMO DELLA SOCIETA' ASD CRESPI MORBIO AVVERSO LA SQUALIFICA RIDOTTA FINO AL 30.11.2011 AL CALCIATORE PASQUALE LA NOTTE (delibera GS CU n. 1 del 2.7.2009 e delibera CD Territoriale presso il CR Lombardia CU n. 5 del 30.7.2009).

Visti gli atti;

letto il ricorso;

considerato che la Società ASD Crespi Morbio ricorre avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia, il quale ha ridotto fino al 30.11.2011 la squalifica al calciatore Pasquale La Notte (CU N°. 5 del 30.7.2009), inflitta precedentemente dal Giudice Sportivo fino al 27.6.2012 (CU N°. 1 del 2.7.2009), chiedendo una ulteriore riduzione;

considerato che, avverso le decisioni dei Giudici Sportivi territoriali, è possibile proporre ricorso esclusivamente alle Commissioni Disciplinari territoriali essendo previsti, ai sensi dell'art. 44, CGS, soltanto due gradi di giudizio per le infrazioni che riguardano l'attività agonistica, mentre la Commissione Disciplinare Nazionale è competente a decidere i ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni Disciplinari territoriali unicamente nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore Federale;

considerato che nel caso in questione, si sono esauriti i due gradi del giudizio previsti dal citato art. 44, CGS, e pertanto il ricorso è inammissibile;

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale dichiara inammissibile il ricorso e dispone l'addebito della tassa non versata.

Il Presidente della CDN
Avv. Gianfranco Tobia

“”

Pubblicato in Roma il 24 settembre 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete